



SEDE DI GENOVA

14/01/2008

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

- STATO
- ENTI LOCALI

LORO SEDI

Oggetto: cessazioni per limiti di età personale iscritto all'Inpdap.

Come è noto, le disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2007 prevedevano la decorrenza immediata del relativo trattamento di quiescenza, con effetto dal 1° giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto per limiti di età.

Con la legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che ha recepito i contenuti dell'accordo del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, si è provveduto, tra l'altro, ad una nuova regolamentazione delle decorrenze del trattamento pensionistico di vecchiaia introducendo, anche per questa tipologia di pensione, il sistema della cosiddette "finestre".

In virtù di tale modifica, con effetto dal 1° gennaio 2008 ed in relazione alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi¹ prescritti dalla normativa pensionistica, si potrà accedere alla pensione di vecchiaia secondo le decorrenze riportate nella seguente tabella:

Requisiti maturati entro il:	Decorrenza della pensione di vecchiaia:
31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio 'anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

In proposito è utile ricordare che al dipendente pubblico, in virtù dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992, è offerta la possibilità di permanere in servizio fino ad un biennio oltre il limite di età prescritto.

¹ Per i requisiti anagrafici e contributivi si rimanda alle circolari e note della Direzione centrale Pensioni.

Alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa in materia pensionistica, al fine di evitare interruzioni tra lo stipendio e la pensione di vecchiaia, il lavoratore che, dal 1° gennaio 2008, maturerà i requisiti prescritti per l'accesso alla pensione di vecchiaia potrà inoltrare domanda di trattenimento in servizio, ai sensi del richiamato art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 503/1992, indicando come data di cessazione del rapporto di lavoro quella immediatamente precedente la decorrenza stabilita dalla relativa "finestra".

Resta, peraltro, confermata la decorrenza della pensione di vecchiaia dal 1° giorno successivo a quello del raggiungimento del limite di età, nei confronti di quei lavoratori che, per effetto dell'anzianità contributiva maturata, hanno già aperta la finestra prevista per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare il contenuto della presente a conoscenza di tutto il personale.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Sardi